



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 10/41 DEL 21.2.2013

Oggetto: Atto di indirizzo per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 25 del 2012 inerente "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi". L.R. n. n. 31 del 1998, art. 8. Presa d'atto programma degli interventi per gli anni 2013-2016.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con nota n. 306 del 20.2.2013, rappresenta alla Giunta regionale che con la legge regionale n. 25 del 17 dicembre del 2012, art. 11, comma 1, successivamente integrata dalla legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2013, art. 7, comma 1, il Consiglio regionale ha disposto il rifinanziamento fino al 2016 delle attività volte a completare gli interventi già previsti nella convenzione sottoscritta tra i Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, dell'Ambiente, dei Beni e Attività Culturali e delle Attività Produttive e la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione delle opere finalizzate alla fruibilità del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna ed avente per oggetto "La predisposizione e la realizzazione di un piano pluriennale, finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nel progetto per LSU del Parco geominerario della Sardegna di cui all'intesa del 10 aprile del 1997".

Dal suddetto "Atto" scaturì la convenzione attuativa sottoscritta in sede regionale il 21.12.2001, la cui definizione fu autorizzata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 47/1 di pari data. Attraverso la sottoscrizione della convenzione richiamata si diede avvio al rapporto di collaborazione con l'ATI IFRAS, a questo fine preventivamente individuata nell'Atto principale sottoscritto in sede ministeriale. In ragione degli atti convenzionali richiamati furono stabilizzati tutti i lavoratori socialmente utili ex D.Lgs n. 468 del 1997, a suo tempo inseriti nel progetto interministeriale ed interregionale del Parco geominerario. I lavoratori complessivamente interessati, pari ad oltre 500 unità, trovarono quindi definitiva stabilizzazione nell'ambito della stipula con l'ATI di contratti a tempo indeterminato. Poiché i lavori avviati in attuazione di quanto fin qui richiamato, considerata la loro natura e particolare caratteristica, non si completarono nei tempi previsti, sulla base di specifiche previsioni e atti di indirizzo nonché, avuto riguardo a quanto previsto nella convenzione, le attività hanno avuto prosecuzione fino al 31.12.2012 e ciò in ragione della previsione contenuta dapprima nell'art. 4, comma 13, della L.R. n. 1 del 2009 come successivamente sostituita con l'art. 2, comma 33, della L.R. n. 3 del 2009 che, rideterminando la scadenza del rapporto convenzionale alla data appena richiamata, ridefinì anche lo stanziamento annuale in 25 milioni di euro.



Tuttavia l'art 11, comma 1, della citata legge regionale n. 25/2012 ha altresì previsto che per il completamento delle attività in argomento si potrà fare ricorso all'inserimento di nuove aggiuntive professionalità facenti riferimento ai soggetti svantaggiati di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

L'Assessore rileva che gli interventi oggetto della convenzione principale tra Ministeri e Regione Sardegna e di cui alla previsione legislativa hanno le seguenti linee operative:

- ripristino ambientale, recupero dei compendi immobiliari ex-minerari, compresa la realizzazione dei presidi minerari, previsti nel “Piano per la riconversione economica e sociale delle aree minerarie dismesse” di cui alla legge 24 giugno 1993, n. 204;
- recupero e valorizzazione dei beni culturali (impianti e strutture di archeologia industriale - archivi e documenti - siti e reperti archeologici);
- attività connesse alla concessione di servizi da parte degli Enti locali finalizzate allo sviluppo di attività turistiche, di agricoltura specializzata e di promozione e fruizione del Parco geominerario della Sardegna.

Lo stesso Assessore riferisce che nell'ambito della deliberazione n. 47/1 del 21.12.2001 la Giunta regionale, esercitando la potestà conferitale dalla normativa vigente a quel tempo, ritenne di meglio esplicitare i contenuti della convenzione attuativa secondo le seguenti attività:

- bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dei siti inquinati (art. 17, comma 14, del D.Lgs n. 22 del 1997);
- ripristino ambientale, recupero dei compendi immobiliari ex minerari, compresa la realizzazione dei presidi minerari (L. n. 204 del 1993);
- recupero e valorizzazione dei beni di archeologia industriale;
- recupero, ripristino e valorizzazione produttiva dei beni culturali, archeologici, storici e paesaggistici;
- attività formative connesse all'eventuale concessione di servizi da parte degli enti locali finalizzate allo sviluppo di attività turistiche, di agricoltura specializzata e di promozione e fruizione del Parco geominerario della Sardegna.

Le attività di cui sopra hanno interessato dal momento dell'attivazione degli atti convenzionali gli 81 Comuni delle otto aree programma che hanno costituito il primo nucleo della comunità del Parco e, via via, i vari Enti che sulla base ed in attuazione di specifiche previsioni legislative hanno aderito allo stesso mediante “accordi di programma ex D.Lgs. n. 267 del 2000”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 27/15 del 13.7.2010, adottata sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 33, della L.R. n. 3 del 2009 richiamata.



Inoltre nel corso degli anni, sono stati oggetto della convenzione in parola i seguenti ulteriori interventi:

- attività di caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza e progettazione degli interventi di bonifica nell'area di Barraxiutta e attività di caratterizzazione e messa in sicurezza di emergenza dell'area di Montevecchio;
- attività di progettazione e realizzazione di centri di raccolta comunali;
- messa in sicurezza delle gallerie minerarie.

Alla luce di quanto sin qui esposto ed in ordine all'applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 25 del 2012, l'Assessore rappresenta la necessità di impartire ai competenti Uffici le indicazioni utili e funzionali a definire i contenuti della nuova convenzione da sottoscrivere a termini della legge regionale in parola, tra l'Amministrazione regionale e la controinteressata ATI, fermi restando gli elementi strutturali fin qui posti in essere e considerati ancora vigenti nelle more della sottoscrizione del nuovo atto convenzionale, come da nota del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale del 20.12.2012, prot. n. 60767, firmata per accettazione dall'amministratore dell'ATI.

Occorre rilevare come sia nel tempo maturata la necessità, come peraltro previsto anche nella convenzione principale, di coinvolgere in modo più cogente gli Enti e la Società che detengono, per la materia trattata e nei territori interessati, un ruolo dirimente rispetto al perseguimento degli obiettivi previsti, anche perché titolari dei siti interessati dai potenziali interventi.

Già all'atto della sottoscrizione della convenzione del 2001 tra la Regione sardegna e i Ministeri, la società "Interventi Geoambientali Spa" (Igea spa), nel frattempo divenuta in house della Regione, era stata individuata quale soggetto da incaricare per i compiti importanti che derivavano dal suo oggetto sociale, anche alla luce delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale. Analogo approccio deve oggi adottarsi, in ragione delle maturate condizioni, nei confronti dell'Ente Parco geominerario, ente di diritto pubblico ex legge n. 168 del 1989, al quale ora possono essere affidati compiti operativi non possibili all'atto della sottoscrizione della convenzione del 21.12.2001, in quanto ancora in fase di effettiva costituzione. A tal fine si evidenzia che il cosiddetto "Ente Parco geominerario" è stato istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/990 del 16 ottobre del 2001, in attuazione dell'art. 114, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

Pertanto, fatto salvo il ruolo di coordinamento assegnato all'Amministrazione regionale, nel caso di specie all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, nella cui rubrica insiste l'UBP di spesa ed il relativo capitolo, il ruolo di IGEA e quello dell'Ente Parco deve opportunamente trovare specifico riscontro ed operativa definizione, in ordine al rinnovo della convenzione con l'ATI di cui alla presente proposta.



L'odierna proposta costituisce e completa la base giuridica ed amministrativa per l'avvio della procedura di sottoscrizione dell'atto convenzionale con l'ATI e tende a definire, in modo più specifico rispetto al passato, le regole di governo degli interventi, le modalità di erogazione delle spettanze ed in modo particolare gli elementi di cui si deve tenere conto per il necessario esercizio di controllo e di direzione dei lavori degli interventi finanziati. Compito quest'ultimo che dovrà, seppure in termini generali e per le motivazioni già evidenziate, coinvolgere in modo organico i due soggetti (Ente Parco geominerario e IGEA) a cui sopra si è fatto ampiamente cenno.

Fermo restando le modalità e la quantificazione della remunerazione della prestazione dell'ATI - che con la presente si ritiene di dover confermare, in termini più puntuali, anche sulla base di quanto previsto dal comma 33 dell'art. 2 della L.R. n. 3 del 2009 -, in termini differenti occorre invece procedere per quanto riguarda la nomina della commissione tecnico-amministrativa deputata alle verifiche ex-post e di conformità degli interventi. Ed infatti, poiché in questo ambito gli organi dirigenti dell'Ente Parco geominerario hanno rappresentato la più completa disponibilità a parteciparvi, si ritiene che la stessa deve essere composta da rappresentanti degli Assessorati interessati (Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Industria e Difesa dell'Ambiente) e da rappresentanti dell'Ente in questione. A tal fine per il funzionamento della commissione - la cui composizione per evidenti motivi è pertanto, anche in termini numerici, rideterminata in ragione dei nuovi compiti e componenti, in considerazione dei costi che dovranno essere sostenuti e delle prestazioni dei componenti ultranee rispetto ai consueti doveri d'ufficio - saranno stanziare adeguate risorse finanziarie nel capitolo di spesa a questo fine già a suo tempo istituito, stimate in euro 100.000 annui. Dette risorse, in ragione della sottoscrizione di un possibile accordo, potranno essere trasferite all'Ente Parco geominerario, che dal punto di vista logistico e funzionale potrebbe anche ospitare i lavori dell'organismo collegiale in parola.

L'Assessore propone alla Giunta regionale di affidare la direzione dei lavori degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree minerarie dismesse alla Società in house IGEA, previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Si ricorda che la deliberazione della Giunta regionale n. 47/1 del 21.12.2001 ha emanato apposite direttive per la sottoscrizione della convenzione tra l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e l'ATI-IFRAS, e ha precisato le attività da attribuire ai soggetti coinvolti, compreso l'affidamento della direzione dei lavori ad IGEA S.p.A..

Tuttavia, al fine di rendere efficace l'azione di coordinamento delle attività poste in capo all'ATI, ed onde evitare possibili ritardi nell'erogazione degli emolumenti al personale dipendente dalla stessa ed impegnato nelle attività indicate in convenzione, nelle more della ricostituzione della commissione e della sua piena operatività l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale potrà essere autorizzato ad erogare, anche in forma



anticipatoria rispetto alle verifiche da effettuarsi e poste in capo alla commissione, il valore delle fatture mensilmente presentate, quale acconto sul loro ammontare, con una trattenuta cauzionale per analogia pari a quella prevista per i lavori pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010, regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163 del 2006). L'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dovrà ad ogni buon conto acquisire, nella forma della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, oltre alla normale rendicontazione, un'attestazione sullo stato di avanzamento dei lavori ed un atto di assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità dei dati anche contabili indicati nel documento fiscale prodotto dall'ATI controinteressata, nonché un'attestazione dell'avvenuta conclusione dei lavori e presa in carico da parte delle amministrazioni locali beneficiarie dell'opera (ad esempio nel caso dei centri di raccolta comunali).

In via del tutto eccezionale l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per le motivazioni di carattere sociale sopra espresse, potrà autorizzare l'Azienda a ricorrere alle anticipazioni bancarie, i cui oneri graveranno sulla stazione committente. In riferimento a quanto appena evidenziato, da una verifica effettuata risulta che la trattenuta cauzionale del 5% operata sull'ammontare della fattura mensilmente rendicontata ai sensi della precedente convenzione scaduta al 31.12.2012, risulta non in linea con la vigente normativa anche nazionale in materia di lavori pubblici. Conseguentemente, per ricondurre alla normalità gestionale dettata dalla normativa richiamata, il governo del nuovo atto ed anche di quello precedente, ed al fine di evitare possibili contenziosi con l'ATI, si dovrà riallineare la trattenuta a garanzia eventualmente congruando la differenza.

In questo quadro, evidenzia l'Assessore, sono fatti salvi i procedimenti tecnico-amministrativi posti in capo a specifiche competenze del Ministero dell'Ambiente e degli Assessorati regionali della Difesa dell'Ambiente e dell'Industria per i quali è operativa una specifica normativa di settore.

Da una ricognizione effettuata sul programma di formazione a suo tempo approvato risulta che lo stesso non sia stato completato per il sopraggiungere della scadenza della convenzione. In questo ambito, onde rafforzare la capacità professionale dei lavoratori a suo tempo contrattualizzati, nell'interesse generale di un migliore e più efficace utilizzo delle risorse pubbliche con le quali è finanziato il piano degli interventi risulta necessario proseguire nei percorsi formativi avviati, sia in termini di aggiornamento professionale che, considerati gli interventi che dovranno avere inizio, alcuni dei quali particolarmente impegnativi, in termini di acquisizione di nuove e più performanti qualifiche allo scopo funzionali.

In ordine alle attività da svolgere, l'Assessore espone il programma generale degli interventi 2013/2016 allegato alla presente deliberazione. Per il corrente 2013 il programma fa riferimento a quello proposto in riscontro alla nota del 20 dicembre 2012, firmata per accettazione, da integrarsi



opportunamente in sede di stipula della convenzione. Si dà atto che alla conclusione delle opere si dovrà procedere alla loro cessione in favore degli Enti locali a titolo gratuito, in attuazione e secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 33, della L.R. n. 3 del 2009.

Per quanto sopra esposto l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale invita la Giunta regionale ad adottare la presente proposta di deliberazione.

La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

DELIBERA

- di prendere atto del piano generale degli interventi 2013/2016 nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a sottoscrivere la convenzione con la contro interessata ATI IFRAS S.p.A.; la convenzione in parola dovrà contenere gli stessi elementi costitutivi e remunerativi della precedente, ovvero dovrà essere sottoscritta agli stessi patti e condizioni senza alcun tipo di aggravio di costi per l'Amministrazione committente;
- di individuare nella società in house IGEA il soggetto deputato a svolgere la direzione dei lavori degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree minerarie dismesse, previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a valere sulle risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 468/2001;
- di autorizzare per il completamento degli interventi del Piano Generale 2013/2016, oggetto del sopra richiamato atto convenzionale, anche in ricorso all'inserimento di nuove e aggiuntive professionalità facenti riferimento ai soggetti svantaggiati di cui al D.Lgs. 21.4.2000, n. 181, così come disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 25/2012 e successivamente integrato per la parte finanziaria dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 2/2013;
- di autorizzare la costituzione di una commissione di verifica ex post della quale dovranno fare parte i rappresentanti degli Assessorati regionali del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, della Difesa dell'Ambiente e dell'Industria. Della medesima commissione dovranno fare parte anche i rappresentanti dell'Ente Parco geominerario, che potrà ospitare anche logisticamente i lavori dell'organismo in questione; a tal fine non si applica il limite numerico previsto dalla deliberazione n. 27/15 del 13.7.2010, applicabile per quanto non previsto nella presente;



- di autorizzare il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a nominare con proprio provvedimento la Commissione di cui al punto precedente una volta acquisite le designazioni delle strutture interessate. Il presidente/coordinatore della Commissione potrà essere anche soggetto estraneo all'Amministrazione regionale purché avente comprovate conoscenze in materia di lavori pubblici e di contabilità pubblica;
- di autorizzare l'utilizzo dello stanziamento di euro 100.000 di cui al Capitolo 04.1369 dell'UPB S04.06.005 del bilancio regionale 2013 per il funzionamento della Commissione di cui al punto precedente, rispetto al quale anche al personale regionale ivi interessato potrà essere riconosciuto un compenso proporzionato all'impegno ultraneo rispetto ai normali doveri d'ufficio, oltre agli eventuali rimborsi delle spese da sostenersi fuori dalla sede di servizio e comunque compatibili con l'attuale ordinamento regionale; le designazioni costituiranno, ai sensi della vigente normativa, disposizione di servizio; l'organismo in questione potrà operare ed avere sede logistica anche presso l'Ente Parco, con il quale se del caso potrà attivarsi uno specifico accordo;
- di autorizzare l'erogazione delle spettanze mensili in favore dell'ATI IFRAS, anche in termini anticipatori rispetto ai lavori della Commissione, operando sul valore fatturato e rendicontato la trattenuta prevista in analogia e per assimilazione a quella dei lavori pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010); a questo fine dovrà essere rivisto anche il valore della trattenuta cauzionale operata ai sensi della precedente convenzione, in quanto risulterebbe disallineata e non compatibile con la normativa vigente e qui richiamata. Qualora la trattenuta cauzionale operata risultasse superiore a quella ordinariamente prevista, l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, al fine di evitare possibili ed onerosi contenziosi con l'ATI, anche nelle more della verifica della commissione di cui ai punti precedenti è autorizzato a conguagliare la differenza. In casi eccezionali, connessi alle limitazioni temporali dettate dalle regole di erogazione delle risorse pubbliche, al fine di garantire il pagamento degli emolumenti in favore del personale occupato potrà essere autorizzato lo sconto bancario delle fatture presentate, con conseguenti oneri a carico dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- di acquisire nel suddetto caso, prima dell'erogazione dell'anticipazione, oltre la normale documentazione da allegarsi ai rendiconti, un documento redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 che attesti lo stato di avanzamento dei lavori e comunque che la documentazione prodotta sia conforme alle scritture contabili giacenti presso l'Azienda richiedente il pagamento, l'anticipazione ovvero lo sconto bancario;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/41
DEL 21.2.2013

- di autorizzare la prosecuzione dell'attività formativa a valere sulle risorse ancora disponibili ovvero, laddove necessario, attraverso il reperimento di ulteriori, al fine di proseguire nei percorsi di aggiornamento o di qualificazione dei lavoratori già in carico; a tal fine l'azienda dovrà, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, produrre idonei programmi. L'attività potrà essere svolta anche "On the Job", secondo le recenti indicazioni ministeriali e le metodologie in tal senso già sperimentate in situazioni analoghe.

La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo ed interpretativo per i competenti dirigenti dell'Amministrazione regionale ed è adottata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31 del 1998.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci